

**SICUREZZA**



# Ponteggi, una corsa all'approvvigionamento "indiscriminato"

Come devono comportarsi i tecnici nei cantieri italiani dinanzi tale situazione

di **ANDREA GALLI\***

I ponteggi nacquero quando pittori e scultori del basso medioevo ebbero l'esigenza di lavorare a grandi quote nelle Chiese di Roma. Si narra che Nicola Zabaglia, Manovale della fabbrica di San Pietro vissuto a cavallo del 1700, sia da considerarsi il padre spirituale dei ponteggi; Zabaglia veniva soprannominato "Ingegnere di S. Pietro", anche se nella realtà fu solo Sampietrino (manovale addetto alla manutenzione della Basilica di San Pietro, ndr.), poiché attraverso l'abilità di meccanico, l'ingegno, l'esperienza e un pizzico di furberia inventò ponti, castelli e macchine capaci di rendere più semplice il lavoro, ma anche più sicura l'attività lavorativa, concentrandosi la base delle sue creazioni nell'economia dei materiali, nel rispetto delle strutture in cui si operava, a una relativa semplicità d'utilizzo, alla possibilità di poter riutilzarle e movimentare; a onor del vero va ricordato che gran parte delle nostre opere provvisorie prendono grande spunto da ponti e macchine di Mastro Zabaglia. Dal 1700 ne è passato di tempo, e i ponteggi che noi tutti conosciamo iniziano la loro diffusione solo nella prima metà del Novecento, in cui oltre a quelli in legname vedono la luce quelli in acciaio, grazie all'innovazione dei "Tubi Innocenti", sistema brevettato dall'omonimo Ingegnere, consistente in un insieme di elementi tubolari in acciaio tra loro collegati mediante dei giunti.

Nel 1956, a causa dell'elevato nu-

mero di infortuni sul lavoro, il Presidente della Repubblica promulgò la prima norma prescrittiva dello Stato italiano che legiferava in materia di ponteggi e impalcature in legname. "Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". Allora come oggi, a distanza di 66 anni questo semplice articolo di legge non ha dimostrato nel tempo i segni di invecchiamento; anche la sezione normativa che tratta dei ponteggi in legname rimane, ma non sembra essere una "svista normativa" poiché in un'ottica quanto più generalista possibile la norma vuole prevedere tutti i materiali possibili per la costruzione di opere provvisorie.

Nonostante tutto, il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81 e s.m.i.) mette in atto una piccola rivoluzione anche nel mondo delle impalcature. Le vere novità che hanno cambiato significativamente la tradizione ponteggiistica nazionale si racchiudono in 3 essenziali concetti: la caratteristica e funzione del parapetto sommitale del ponteggio, gli obblighi concernenti l'autorizzazione ministeriale e infine il progetto del ponteggio.

**IL PARAPETTO SOMMITALE**

"L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda", così recitava il comma 4 dell'articolo 20 del D.P.R. 164/56. Mentre l'articolo 125 c. 4 uni-

to all'art. 138 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 81/08 indica che "l'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiède a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato; è ammessa deroga a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato". Come si può notare l'indicazione del riferimento rispetto al piano di gronda è stata appositamente eliminata. Il legislatore ha dato dimostrazione e coerenza del fatto che il parapetto debba rispondere alla norma UNI EN 13374 riguardante i "Sistemi temporanei di protezione dei bordi", e in virtù di tale norma tutti i parapetti, nessuno escluso, devono essere classificati secondo la Classe A, B o C in virtù dello scopo al quale devono assolvere.

Il D.Lgs. 81/08, non entra nel merito della destinazione di uso del ponteggio (ovvero del parapetto), bensì in modo cautelativo cataloga il suo parapetto in Classe A (classe "più bassa") secondo la norma menzionata, lasciando discrezionalità a chi è preposto alla valutazione del rischio nel poterlo/doverlo classificare diversamente in virtù dell'uso che ne vuole attribuire; la classificazione consiste nel differenziare la tipologia di superficie servita ma anche le caratteristiche geometriche e di resistenza degli elementi costituenti.

**L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE**

Novità e innovazioni interessa tale tematica: i produttori di ponteggi

a partire dal DPR 164/56 in attuazione dell'art. 30 furono obbligati a richiedere al Ministero del Lavoro l'autorizzazione alla costruzione ed impiego dei ponteggi fissi. L'autorizzazione siffatta per ben 50 anni ha accompagnato la vita dei ponteggi, essa integra la relazione tecnica contenente una descrizione con le dimensioni, le tolleranze e lo schema del ponteggio, la resistenza degli elementi, il calcolo del ponteggio secondo schemi di impiego tipo previsti, nonché le istruzioni per il montaggio, l'impiego, lo smontaggio e le prove di carico.

A partire dal 2008 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (et s.m.i.) è stato introdotto l'obbligo per i produttori di richiedere il rinnovo decennale a scadenza dell'autorizzazione ministeriale.

Tale incombenza ha evidentemente generato dubbi e incertezze su tutta la filiera, finché il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo di rinnovo permane nei confronti del produttore del ponteggio. Infatti, il Ministero specifica che l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche qualora sia cessata la validità decennale dell'autorizzazione per effetto del mancato rinnovo; in tutti i casi l'utilizzo degli elementi potrà avvenire fintantoché gli stessi elementi posseggono le condizioni di sicurezza previste per legge.

**IL PROGETTO DEL PONTEGGIO**

L'obbligo di redazione del progetto è una condizione indispensabile di utilizzabilità del ponteggio; come recita la norma all'art. 133 D.Lgs. 81/08, il progetto a firma

di ingegnere o architetto abilitato alla professione è previsto ogni qualvolta il ponteggio superi i 20 metri di altezza o per quei ponteggi in cui si adottano schemi di montaggio non previsti nel libretto del ponteggio.

Ma il rinnovo decennale combinato con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche delle Costruzioni ha prodotto dubbi interpretativi sulla modalità di redazione del progetto del ponteggio tanto per il produttore quanto per il professionista.

Per tutti i nuovi ponteggi autorizzati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e delle NTC la risposta risulta alquanto scontata, poiché redazione del progetto va effettuata in conformità alle NTC.

Per i ponteggi pre-esistenti, con rinnovo decennale rilasciato con allegata dichiarazione da parte del legale rappresentante del costruttore circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio, in attesa di indicazioni tecniche da applicare sembra plausibile la redazione del Progetto in conformità alle NTC vigenti.

Nel caso di istanze di rinnovo presentate con adeguamento delle condizioni di sicurezza tramite applicazione delle NTC vigenti, è altresì plausibile l'obbligo di redazione del progetto in conformità alla norma tecnica richiamata. Rimane invece dubbiosa l'interpretazione con riferimento ai ponteggi per i quali non vi sia una richiesta di rinnovo; infatti in via precauzionale, in estensione dell'indirizzo ministeriale, sembra plausibile l'obbligo di redazione del progetto in conformità con la norma vigente.

Da quando Mastro Zabaglia costruiva i suoi Ponti, ne è trascorso di tempo, e oggi, soprattutto con il diffondersi dei Bonus Edilizi e la conseguente difficoltà di reperimento dei ponteggi, vi è una corsa all'approvvigionamento "indiscriminato" da ogni parte del mondo.

Ma nell'era della globalizzazione economico-sociale e del libero mercato nella Comunità Europea, vi sono ancora molti aspetti che sono degni di approfondimenti, tra i quali quello relativo a prodotti non Autorizzati dal Ministero poiché provenienti da Stati non comunitari; pertanto, ci si domanda come devono comportarsi i Tecnici nei Cantieri Italiani dinanzi tale situazione.

A questa domanda servirà un chiarimento da parte del "Gruppo di lavoro Ponteggi" costituito in seno al Ministero del Lavoro.



\*COMPONENTE GDL SICUREZZA DEL CNI